

CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n.81.

TRA

INALCA S.p.A,

con sede legale in Via Spilamberto 30/C, 41014 Castelvetro (MO), codice fiscale 01825020363 e partita Iva 02562260360 in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Luigi Pio Scordamaglia,

con stabilimenti in:

- Via Spilamberto 30/C 41014 Castelvetro (Mo);
- Viale Europa 10, Ospedaletto Lodigiano (Lo);
- Viale delle Scienze I, 02100 Rieti;
- Contrada Muscale, 98071 Capo D'Orlando (ME);

(di seguito "Inalca");

SARA S.r.l., con sede legale in Via Spilamberto 30/C, 41014 Castelvetro (MO), codice fiscale e partita Iva 09759740153 in persona dell'Amministratore Unico Dott. Giovanni Mario Lugaresi Sorlini,

con stabilimento in:

- Via Provinciale Est 145, 41015 Nonantola (MO)

(di seguito "Sara")


MONTANA ALIMENTARI S.p.A,

con sede legale in Via Europa 14, 43011 Busseto (PR), codice fiscale 00415710342 e partita Iva 001797570205 in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Stefano Zanella,

con stabilimenti in:

FB





- Via Marconi 3, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN),
- Contrada Cervinara, 03018 Paliano (FR);
- Via Crocetta 2, 23010 Postalesio (SO)

(di seguito "Montana");

I.B.I.S. S.p.A.,

con sede legale in Via Modena 53, 41014 Castelvetro di Modena (MO), codice fiscale 00841380199 e partita Iva 01724500341 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Paolo Berselli,

con stabilimento in:

- Viale Europa 14, 43011 Busseto (PR)

(di seguito "Ibis");

REALBEEF S.r.l., con sede e stabilimento in Zona ASI, Loc. Tierzi, 83040 Flumeri (AV), codice fiscale e partita Iva 02320560648 in persona dell'Amministratore Delegato Sig. Alessandro Di Conza,

- con stabilimento in:

località Tierzi del comuni di Flumeri (Av)

(di seguito "Realbeef");

ASSOCARNI, Organizzazione di produttori nel settore delle carni con sede legale in Roma, Piazza di Spagna n.35 rappresentata dal Presidente Luigi Cremonini,

~~CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, Organizzazione di imprese agricole, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 101, rappresentata da Mario Guidi, in qualità di Presidente.~~

(di seguito "Confagricoltura")

AB

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'AB', and another signature that appears to be 'Alessandro'.

(congiuntamente le Parti)

PREMESSO CHE

a. gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le Parti si impegnano a rispettare;

b. il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.674/TRAV del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, definisce, con riferimento alla filiera agro energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera;


c. il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intese di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;

d. il summenzionato decreto consente, tra l'altro, anche alle imprese singole di stipulare contratti quadro di cui al precedente punto b), a condizione che le biomasse agricole e agroforestali provengano da almeno tre regioni.

e. la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge I ottobre 2007, n. 159, all'articolo I, comma 382-septies, prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e di distribuzione di biomasse e di biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, ai fini di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo I, commi da 382 a 382-quinques, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

f. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la

AB



produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

g. il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. I, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

h. il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;

i. le circolari 19 novembre 2010 e 7/11/2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali individuano le modalità operative di dettaglio cui devono conformarsi gli operatori della filiera per consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'art.1, comma 382 quater della legge n.296/2006.

j. Confagricoltura, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 101, 00186 Roma, è una Organizzazione professionale di produttori agricoli, con rappresentatività nell'intero territorio nazionale e quindi nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania coinvolte nella filiera oggetto del presente contratto;

k. Inalca gestisce un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica, nella regione Lombardia, ~~alimentato esclusivamente da biomasse di origine animale ed ha in corso la realizzazione di un ulteriore impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse di origine animale nella Regione Emilia Romagna;~~

l. Sara, società controllata da Inalca, ha in corso la realizzazione un ulteriore impianto per la valorizzazione dell'energia elettrica derivante da biomasse di origine vegetale;

PB

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'PB', and other illegible marks.

m. Montana, Ibis e Realbeef sono società controllate e/o partecipate da Inalca operanti nel settore delle carni e sono produttrici, tra l'altro, di biomasse di origine animale idonee alla valorizzazione energetica;

n. Assocarni, con sede in Piazza di Spagna 35, 00187 Roma, è un'Associazione nazionale di produttori del settore delle carni;

o. il presente contratto quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione;

p. il DPEF 2007-2011 indica che lo "sviluppo delle agroenergie sarà ottenuto rafforzando le potenzialità della L.81/2006"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo - articolo 1 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

a. "prodotto" o "prodotti": biomassa derivante da coltivazioni dedicate e residui delle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché residui e rifiuti derivanti dall'agroindustria e dalla lavorazione dei prodotti agroalimentari, con destinazione ad uso energetico ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 2 marzo 2006 n. 81;

b. Contratto: il presente contratto quadro;

c. Contratti-tipo: si intendono i modelli di contratti di fornitura della biomassa agli operatori elettrici di cui al presente contratto quadro; i contratti tipo sono specifici per ciascuna tipologia di biomassa destinata alla produzione di energia elettrica.

Articolo 3 - Finalità e obiettivi

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'AB', and several other scribbled marks.

Con il Contratto, stipulato nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma I, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo della valorizzazione energetica dei loro prodotti, ai fini della loro trasformazione in energia elettrica attraverso gli impianti appartenenti agli operatori elettrici di cui al presente contratto quadro e riconosciuti ai sensi del D.M. 2 marzo 2010.

Per raggiungere tali finalità, vengono individuati i seguenti obbiettivi:

a) Orientamento del mercato di riferimento.

Inalca, e Sara hanno individuato nelle filiere agro energetiche un'ulteriore opportunità di sviluppo delle proprie caratteristiche e potenzialità imprenditoriali avendo sviluppato impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inalca e Sara sono individuati come gli operatori elettrici del presente contratto quadro. Inalca è anche produttore di biomasse negli stabilimenti produttivi precedentemente individuati.

Montana, Ibis, Real Beef dispongono di biomasse di origine animale derivanti dai propri cicli industriali destinate all'utilizzo energetico presso gli operatori elettrici individuati nel presente contratto quadro.


Confagricoltura, in rappresentanza del mondo imprenditoriale agricolo, individua nelle filiere agro energetiche di cui al presente contratto un'opportunità per il miglioramento della redditività dell'imprenditore agricolo attraverso la fornitura di biomasse per uso energetico nonché attraverso l'utilizzazione agronomica dei residui ottenuti dal processo di trasformazione energetica delle biomasse, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente.

b) Sicurezza di approvvigionamento.

Inalca e Sara, in qualità di operatori elettrici, necessitano di forniture costanti per l'alimentazione degli impianti per tutta la durata dell'esercizio degli stessi. Al fine di raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento di materia prima idonea, per ottimizzare la logistica, è stato convenuto tra le Parti il bacino di approvvigionamento di riferimento di ogni singolo impianto.

Le Parti, o direttamente o attraverso società da esse indicate, si impegnano inoltre a promuovere la stipula di contratti tipo di fornitura alle imprese agricole ed agroalimentari,

PB




prevedendo espressamente in essi, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione delle quantità, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di biomassa oggetto di trasformazione energetica da parte dell'operatore elettrica ed al relativo bacino di riferimento.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti, o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del Contratto.

c) Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi e tutela ambientale.

I prodotti dovranno essere di natura sana, leale e mercantile, nonché dovranno rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alla tutela della salute e dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 02/03/2010 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 4 - Campo di applicazione

Il Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Articolo 5 - Durata

Il Contratto avrà durata di dieci anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra le Parti. Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi, previsti nell'ambito degli specifici contratti di fornitura, per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento della produzione e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 6 - Contratto tipo

In esecuzione del Contratto, le Parti stipuleranno idonei contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto. Tali contratti potranno essere sottoscritti dalle Parti o da società da esse indicate ed in ogni caso dai loro corrispettivi di volta in volta aventi causa.

Articolo 7 - Obblighi

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, and initials 'PB' and another signature at the bottom right.

Le Parti si impegnano a rispettare le condizioni stabilite nel Contratto e ogni sua violazione viene considerata ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile di grave importanza, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni. Le Parti sono, inoltre tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dal Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 02/03/2010.

Articolo 8 - Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti di fornitura tra le Parti (acquirente e venditore); tale prezzo dovrà tenere conto sia dei costi di produzione e logistici relativi alle forniture franco impianto di trasformazione, sia del valore di mercato ove presente e saranno relazionati ai parametri energetici del prodotto e del suo contenuto in acqua.

Articolo 9 - Riconoscimento delle Cause di forza maggiore

Le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti firmatarie di un contratto di fornitura:


eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezione), gravi eventi atmosferici, climatici e geologici, gravi crisi di mercato.

Articolo 10 - Determinazione dei contributi

Le Parti possono prevedere di comune accordo la corresponsione di contributi esclusivamente per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del Contratto, fissando l'entità e la modalità di corresponsione. In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra le Parti.

Articolo 11 - Modificazioni e/o integrazioni

Tutte le modificazioni e/o integrazioni, al Contratto, anche a seguito del necessario recepimento di modifiche del quadro normativo di riferimento, dovranno essere concordate e approvate per iscritto tra le Parti.



Articolo 12 - Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del Contratto.

Le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le Parti eventualmente si avvarranno;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiranno servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
- gli eventuali consulenti legali, tributari e finanziari delle Parti.

Le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 13 - Arbitrato

Le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto mediante arbitrato rituale

AB



che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Inalca, in rappresentanza e per conto anche di Montana, Ibis, Real Beef e Sara designerà un arbitro, Confagricoltura nominerà il secondo; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, comma 1, codice di procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle Parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale. Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle Parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle due Parti. L'arbitrato si svolgerà a Modena. Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art.14 Comunicazioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il presente Contratto Quadro è depositato, a cura delle Parti ed entro dieci giorni dalla stipulazione, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto si intende efficaci.


Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 15 marzo 2012


INALCA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Sig. Luigi Pio Scordamaglia




AB



SARA S.r.l.

L'Amministratore Unico


Sig. Giovanni Mario Lugaresi Sorlini



MONTANA ALIMENTARI S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Sig. Stefano Zanella



I.B.I.S. S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Sig. Paolo Berselli



REALBEEF S.r.l.


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alessandro Di Conza



ASSOCARNI


Il Presidente Luigi Cremonini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Cremonini', enclosed within a thin rectangular border. The signature is stylized and cursive.

CONFAGRICOLTURA

Il Presidente

Mario Guidi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Guidi', positioned above a solid horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.